



ADESIONE AL PROTOCOLLO EMENDATIVO DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE INFRAZIONI E TALUNI ALTRI ATTI COMMESSI A BORDO DI AEROMOBILI, FATTO A MONTREAL IL 4 APRILE 2014

Art. xviii

Articolo XVIII

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito presso il depositario del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o che aderisce ad esso successivamente al deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito da parte di tale Stato del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 3. Non appena il presente Protocollo sarà entrato in vigore, il depositario ne disporrà la registrazione presso le Nazioni Unite.

Versione in vigore dal 10 aprile 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Adesione al Protocollo emendativo della Convenzione relativa alle infrazioni e taluni altri atti commessi a bordo di aeromobili, fatto a Montreal il 4 aprile 2014
Estremi	Legge 1 aprile 2026, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/adesione-al-protocollo-emendativo-della-convenzione-relativa-alle/art-xviii>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it